Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2025-2027 comprensivo del Programma per la Trasparenza e l’Integrità

Aggiornamento del 30 gennaio 2025

***Legenda delle abbreviazioni utilizzate nel presente documento:***

* *PNA: Piano Nazionale Anticorruzione*
* *PTPC: Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione*
* *RPCT: Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza*
* *CdA: Consiglio di Amministrazione*
* *Bruneck Aktiv GmbH - Brunico Aktiv S.r.l.: Bruneck - Brunico Aktiv oppure Società*
* *A.N.AC.: Autorità Nazionale Anticorruzione*

***Struttura del presente documento***

Il presente documento è suddiviso in tre parti:

* la 1. Parte è descrittiva e metodologia;
* la 2. Parte contiene la mappatura dei rischi di corruzione e il *Piano triennale per la prevenzione della corruzione* (comprensivo del *Programma per la trasparenza e l’integrità*), che rappresenta il documento operativo e programmatico che descrive le varie misure di contrasto e prevenzione della corruzione (procedure, controlli e monitoraggi, ecc.);

**Nota bene 1:** nel testo si intendono sempre entrambi i generi maschile e femminile, anche ove non espressamente dichiarato.

**Nota bene 2:** al momento la Società non predispone e non genera il PTPC e la Relazione annuale del RPCT attraverso l’apposita *Piattaforma di acquisizione dei PTPC* dell’A.N.AC.

***Indice***

[Parte 1.: descrizione e metodologia 2](#_Toc189120605)

[1. Premessa 2](#_Toc189120606)

[2. Il contesto normativo 3](#_Toc189120607)

[3. Il processo di adozione e aggiornamento del PTPC 4](#_Toc189120608)

[4. Oggetto e finalità del PTPC adottato dalla Bruneck - Brunico Aktiv 4](#_Toc189120609)

[5. I soggetti coinvolti nella prevenzione della corruzione 5](#_Toc189120610)

[6. La gestione del rischio di corruzione 8](#_Toc189120611)

[Parte 2.: Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2025 - 2027 comprensivo del Programma per la Trasparenza e l’Integrità 9](#_Toc189120612)

[1. Il percorso di costruzione del PTPC 9](#_Toc189120613)

[2. Individuazione dei processi più a rischio e dei possibili rischi 12](#_Toc189120614)

[3. Il PTPC 2025-2027 14](#_Toc189120615)

[4. Monitoraggio del PTPC 18](#_Toc189120616)

[Appendice normativa 19](#_Toc189120617)

Parte 1.: descrizione e metodologia

1. Premessa

1. La Bruneck Aktiv GmbH - Brunico Aktiv S.r.l. è una società controllata al 100% dall’Azienda Pubbliservizi di Brunico e, come tale, si configura come società controllata, anche se indirettamente, dall’amministrazione pubblica; ai sensi delle Linee Guida dell’A.N.AC. del 8 novembre 2017 la Società è una “*Società controllata indirettamente dalle amministrazioni pubbliche*” alle quali si applica la normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza di cui alla Legge n.190/2012.

Peraltro, una FAQ in materia di Anticorruzione dell’A.N.AC. aggiornata al 10 novembre 2020 precisa che fra le società a controllo pubblico tenute ad applicare la disciplina di prevenzione della corruzione ai sensi della Legge n.190/2012 sono ricomprese anche quelle in cui controllo è indiretto, in quanto il controllo viene esercitato tramite una società controllata, ai sensi dell’art.2359, comma 2 del Codice Civile.

Il quadro normativo di riferimento in materia di applicazione delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza nelle società a controllo pubblico, negli enti di diritto privato controllati, nelle società partecipate e negli altri enti di diritto privato è quello definito dalla Legge n.190/2012, c.d. legge anticorruzione, e dai recenti D.lgs. n.97/2016 recante “*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza*” e D.lgs. n.175/2016 “*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*”, come modificato dal D.lgs n.100/2017.

La Società è quindi tenuta ad introdurre ed a implementare adeguate misure organizzative e gestionali al fine di dare attuazione alle norme contenute nella Legge n.190/2012 e nel Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) per la lotta e la prevenzione dei fenomeni corruttivi.

2. L’insieme delle misure adottate da Bruneck - Brunico Aktiv per contrastare e prevenire la corruzione costituisce il *Piano triennale per la prevenzione della corruzione* (PTPC).

3. Il presente Piano triennale di prevenzione della corruzione 2025-2027 (PTPC) è redatto secondo le Linee Guida dettate nel Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) del 2013 e dei successivi aggiornamenti apportati dall’A.N.AC. e recepisce la Delibera n.605 del Consiglio dell’A.N.AC. del 19 dicembre 2023 «*Piano Nazionale Anticorruzione Aggiornamento 2023*».

4. L’A.N.AC. con il Comunicato del proprio Presidente del 29 ottobre 2024 ha prescritto al RPCT di predisporre la propria relazione entro il 31 gennaio 2025.

5. Bruneck - Brunico Aktiv adotta il Comunicato del Presidente dell’A.N.AC. del 13 luglio 2015 che prevede che il triennio preso a riferimento per il PTPC deve essere a scorrimento.

6. Bruneck - Brunico Aktiv è altresì tenuta a garantire gli obblighi di trasparenza con riferimento al D.lgs. n.33/2013([[1]](#footnote-1)), limitatamente alle attività di pubblico interesse ai sensi dell’art.11, comma 2 del D.gs. 33/2013, in quanto le tariffe applicabili agli utenti sono regolamentate dall’ente pubblico, ovvero il Comune di Brunico.

Infatti, alle società indirettamente controllate si applica la normativa sulla trasparenza «*limitatamente all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea*». «*Le attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea*» sono da considerarsi tali quelle qualificate da una norma di legge oppure dagli atti costitutivi e dagli statuti e quelle previste dall’art.11, co.2 del D.lgs. n.33/2013: le attività di esercizio di funzioni amministrative, di produzione di beni e servizi a favore di amministrazioni pubbliche, di gestione di servizi pubblici.

In tal caso, è onere della società controllata, d’intesa con l’ente controllante, indicare chiaramente quali attività rientrano fra quelle di interesse pubblico e quelle che invece non lo sono perché di natura “commerciale”; queste ultime, come tali, non sono sottoposte alle misure di trasparenza.

Pertanto, gli obblighi di trasparenza, limitatamente alle attività di pubblico interesse, sono riferiti ai procedimenti di:

* autorizzazioni e concessioni;
* affidamenti di lavori, forniture e servizi;
* concessioni ed erogazioni di contributi, sovvenzioni, ecc.;
* concorsi e prove selettive.

A tal fine, il PTPC è comprensivo del *Programma per la trasparenza e l’integrità*, che costituisce parte integrante e sostanziale del PTPC.

7. Inoltre, Bruneck - Brunico Aktiv, al fine di ridurre il rischio legato alla commissione dei reati di cui al D.lgs. n.231/2001, ha già implementato un proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo ed adottato un Codice di comportamento.

Pertanto, ai fini di ottimizzare l’approccio alla prevenzione dei potenziali fenomeni corruttivi e perseguendo l’Azienda obiettivi di ottimizzazione e di efficacia, il PTPC della Società è integrato nel Modello ex D.lgs. n.231/2001 e ne estende le aree di intervento.

8. Al fine di comprendere tutti gli aspetti normativi e procedurali sopra descritti e per realizzare l’obiettivo di contrastare i fenomeni corruttivi, la Società ha realizzato il proprio PTPC conformemente alle indicazioni contenute nelle Tavole n.1 “*PTPC*” e n.2 “*Modelli di prevenzione della corruzione*” del PNA del 2013.

2. Il contesto normativo

1. Il contesto nel quale le strategie e le iniziative sull’anticorruzione sono adottate è quello tracciato dalle norme nazionali ed internazionali in materia, a partire dalla Convenzione dell’ONU contro la corruzione([[2]](#footnote-2)).

Il Consiglio d’Europa e l’Unione Europea riservano una rilevante attenzione alla materia, con l’adozione di successive linee guida e convenzioni.

2. Con la Legge n.190/2012 “*Disposizioni urgenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”* (c.d. legge anticorruzione), lo Stato prevede una serie di misure finalizzate a contrastare il verificarsi di fenomeni corruttivi nelle Amministrazioni Pubbliche sia centrali sia locali ed anche negli enti di diritto privato in controllo pubblico, quale è Bruneck - Brunico Aktiv, introduce numerosi strumenti per la prevenzione e la repressione del fenomeno corruttivo, individuando i soggetti preposti ad adottare iniziative in materia.

L’approccio è di tipo multidisciplinare, dal momento che acquistano rilevanza, non solo l’intera gamma dei reati contro la pubblica amministrazione, contenuti negli artt. 318, 319 e 319 ter codice penale, ma anche situazioni che, seppur prescindendo dalla rilevanza penale, pongano un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite.

3. Alla data di approvazione del presente documento, le principali norme di riferimenti sono elencate nell’Appendice normativa.

3. Il processo di adozione e aggiornamento del PTPC

1. Con propria Delibera del 9 dicembre 2015, il Consiglio di Amministrazione aveva approvato il primo PTPC 2015-2017.

2. Il PTPC viene aggiornato annualmente secondo le indicazione e i tempi dettati dall’A.N.AC. con riemissione e/o conferma del documento.

3. Ulteriori aggiornamenti potranno avere altra cadenza in occasione di integrazioni normative in materia e/o modifiche organizzative che interessano le aree di rischio considerate dal PTPC.

4. Oggetto e finalità del PTPC adottato dalla Bruneck - Brunico Aktiv

1. Il PTPC si applica a tutti i dipendenti, a tutti i fornitori di beni e servizi, nei processi e nelle procedure documentate della Società e presso tutte le strutture presso le quali opera la Bruneck - Brunico Aktiv.

2. La finalità del presente PTPC è quello di avviare la costruzione, all'interno della Società, di un sistema organico di strumenti per la prevenzione della corruzione.

Come declinato anche dal PNA, i principali obiettivi da perseguire, attraverso idonei interventi, sono:

* ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
* aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
* creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

3. Con l’adozione e l’applicazione del PTPC, la Società ha inteso predisporre un intervento programmatico che contempla strategie, strumenti e controlli volti a prevenire e contrastare il fenomeno della corruzione, nella consapevolezza che la prevenzione della corruzione ha necessità di:

* una politica di prevenzione della stessa, che agisca sull’integrità morale dei funzionari, dei dipendenti e dei fornitori attraverso informazione, formazione e codici di comportamento,
* una regolamentazione degli affidamenti di lavori, forniture, e ogni altro tipo di commessa o vantaggio pubblico o privato,
* la definizione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione,
* una disciplina delle varie incompatibilità,
* garantire la trasparenza dell’azione amministrativa,
* un efficace sistema di monitoraggio e controlli interni.

4. Il PTPC rappresenta lo strumento attraverso il quale la Bruneck - Brunico Aktiv sistematizza e descrive il processo finalizzato a definire una strategia di prevenzione del fenomeno corruttivo, per l’assicurazione della trasparenza e dell’integrità.

Nel PTPC si delinea un programma di attività derivante da una preliminare fase di analisi che consiste nell’esaminare l’organizzazione, le sue regole e le sue prassi di funzionamento in termini di possibile esposizione al fenomeno corruttivo.

Il PTPC è un programma di attività, con indicazione delle aree di rischio e dei rischi specifici, delle misure da implementare per la prevenzione in relazione al livello di pericolosità dei rischi specifici, dei responsabili per l’applicazione di ciascuna misura e dei tempi.

5. Nell’elaborazione e definizione del PTPC si è inteso perseguire gli obiettivi di realizzare un documento coerente e integrato con la natura societaria e la struttura organizzativa e produttiva della Bruneck - Brunico Aktiv, estremamente sintetico ma esaustivo, di facile comprensione, gestione e aggiornamento, condiviso con il management e adeguatamente comunicato all’interno della Società.

6. Tale prevenzione non è indirizzata esclusivamente alle fattispecie di reato previste dal Codice Penale, ma anche a quelle situazioni di rilevanza non criminale, ma comunque atte a evidenziare una disfunzione della Pubblica Amministrazione dovuta all'utilizzo delle funzioni attribuite non per il perseguimento dell'interesse collettivo bensì di quello privato.

Per interesse privato si intendono sia l’interesse del singolo dipendente/gruppo di dipendenti che di una parte terza.

Il processo corruttivo deve intendersi peraltro attuato non solo in caso di sua realizzazione ma anche nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

5. I soggetti coinvolti nella prevenzione della corruzione

### 

### 5.1 Il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione della Bruneck - Brunico Aktiv:

* individua e nomina il RPCT;
* adotta il PTPC e i suoi aggiornamenti;
* adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione.

### 5.2 Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza

1. Il CdA della Bruneck - Brunico Aktiv ha individuato nel RPCT la figura responsabile per l’adozione delle misure contenute nel PTPC([[3]](#footnote-3)).

2. I ruoli e le funzioni del RPCT non sono delegabili, se non in casi di straordinarie e motivate necessità.

3. Nel caso in cui, nello svolgimento della sua attività, il RPCT riscontri dei fatti che possano presentare una rilevanza disciplinare, deve darne tempestiva informazione alla Direzione, affinché possa essere avviata con tempestività l’azione disciplinare.

4. Ove riscontri fatti che rappresentano notizia di reato, il RPCT deve presentare denuncia alla Procura della Repubblica o ad un ufficiale di polizia giudiziaria con le modalità previste dalla legge e deve darne tempestiva informazione alle autorità nazionali anticorruzione.

5. Il RPCT ha il compito di:

1. proporre annualmente in tempi utili il PTPC al CdA, al fine di permetterne l’adozione e la pubblicazione sul sito della Società entro i termini stabiliti dalle norme e/o secondo le indicazioni dell’A.N.AC. e ne cura la pubblicazione nel sito aziendale secondo le indicazioni della stessa A.N.AC.;
2. trasmettere annualmente all’A.N.AC. la Relazione recante i risultati dell’attività svolta nell’anno entro i termini stabiliti dalle norme e/o secondo le indicazioni dell’A.N.AC., la presenta al Consiglio di Amministrazione e ne cura la pubblicazione nel sito aziendale secondo le indicazioni della stessa A.N.AC.;
3. provvedere alla verifica dell’efficace attuazione del PTPC e della sua idoneità e a proporne l’eventuale modifica;
4. sovrintende al processo di gestione del rischio di fenomeni corruttivi;
5. provvedere alla verifica, d’intesa con i responsabili aziendali, della rotazione degli incarichi del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a più alto rischio di corruzione, oppure, in alternativa, individua ed adotta le misure alternative proposte dall’A.N.AC.;
6. effettua la vigilanza, le contestazioni e le segnalazioni in materia di inconferibilità e incompatibilità previste dal D.lgs. 39/2013([[4]](#footnote-4));
7. provvedere ad individuare il personale (dipendenti, stagisti, collaboratori a progetto e collaborazioni similari) da inserire nei programmi di formazione in ambito di prevenzione della corruzione;
8. curare il monitoraggio annuale in ambito prevenzione della corruzione, la sua pubblicazione sul sito aziendale e la comunicazione alle autorità nazionali anticorruzione;
9. procedere con proprio atto alle azioni correttive per l'eliminazione delle criticità del PTPC;
10. curare l’efficace diffusione e la conoscenza del PTPC e del Codice di comportamento all’interno della Bruneck - Brunico Aktiv ed ai soggetti terzi che intrattengono con la Società rapporti di collaborazione contrattualmente regolati (ad esempio partner commerciali, consulenti, appaltatori), compito affidato ai Responsabili degli uffici appalti e degli acquisti;
11. cura la definizione delle modalità e dei tempi per il raccordo con gli altri soggetti competenti nell’ambito del PTPC;
12. assume ogni iniziativa utile e necessaria per l’attuazione delle prescrizioni sulla trasparenza e l’integrità([[5]](#footnote-5)), ovvero: controlla l’adempimento da parte della Società degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate; segnala all'organo di indirizzo politico ed agli organi competenti nazionali anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

6. Il RPCT risponde sul piano disciplinare e per il danno erariale ed all’immagine della Società nei casi di commissione all’interno della Bruneck - Brunico Aktiv di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato([[6]](#footnote-6)), salvo che provi tutte le seguenti circostanze:

* di aver predisposto, prima della commissione del fatto, il PTPC;
* di aver verificato, in accordo con i responsabili dei settori aziendali, la rotazione degli incarichi degli uffici esposti al rischio di corruzione o interventi similari di pari efficacia;
* di aver individuato il personale da formare sui temi dell’etica e della legalità;
* di aver vigilato sul funzionamento e sull’osservanza del PTPC.

### 

### 5.3 L’Organismo interno di valutazione (OiV)

1. L’OiV ha la funzione di verificare:

* la coerenza tra i piani triennali per la prevenzione della corruzione e gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale;
* i contenuti della relazione annuale sull’attività svolta che il RPCT deve trasmettere all’organo amministrativo;
* la corretta ed effettiva pubblicazione dei dati previsti dalla normativa vigente in materia di trasparenza amministrativa, attività che l’OiV deve attestare nei modi e nei tempi previsti dall’A.N.AC.

2. Al fine di adempiere ai propri compiti, l’OiV può chiedere al RPCT informazioni e documenti necessari per i controlli ed effettuare audizioni di dipendenti, riferendo all’A.N.AC. sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza.

### 5.4 I responsabili delle posizioni organizzative

1. I responsabili delle posizioni organizzative che operano in settori e/o attività particolarmente esposte alla corruzione definiti nel PTPC partecipano al processo di gestione del rischio, osservano le misure contenute nel PTPC e propongono misure di prevenzione della corruzione nell’ambito dei settori di rispettiva competenza.

2. Essi concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti del settore cui sono preposti.

3. Adottano le misure gestionali previste nel PTPC.

4. Provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nel settore a cui sono preposti, relazionando al RPCT.

5. Tutti i responsabili delle posizioni organizzative che operano in settori e/o attività particolarmente esposte alla corruzione definite nel PTPC, devono partecipare periodicamente ad un programma formativo specifico che dovrà riguardare in modo specialistico tutte le diverse fasi di analisi e gestione dei rischi di fenomeni corruttivi.

### 

### 5.5 I dipendenti

1. I collaboratori a qualsiasi titolo della Bruneck - Brunico Aktiv osservano, per quanto compatibili, le misure contenute nel PTPC e gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento e segnalano le situazioni di illecito ai propri superiori oppure al RPCT.

2. Tutti i dipendenti che operano in settori e/o attività particolarmente esposti alla corruzione devono partecipare ad un apposito programma formativo.

3. I dipendenti segnalano i casi di personale conflitto di interessi ai propri superiori oppure al RPCT.

4. La mancata collaborazione con il RPCT è suscettibile di essere sanzionata sul piano disciplinare secondo il contratto collettivo adottato dalla Bruneck - Brunico Aktiv.

5. Il dipendente che denuncia all’autorità giudiziaria oppure al RPCT condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro - fuori dai casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione - non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto a nessuna misura discriminatoria.

6. La Società tutela gli autori delle segnalazioni contro le eventuali ritorsioni cui possono andare incontro per quanto riferito ed a mantenerne riservata l’identità, fatti salvi gli obblighi di legge.

### 

### 5.6 I collaboratori esterni e soggetti terzi

I collaboratori esterni della Bruneck - Brunico Aktiv che intrattengono rapporti di collaborazione contrattualmente regolati osservano, per quanto compatibile e di pertinenza, le misure e gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento e segnalano al RPCT le situazioni di illecito.

6. La gestione del rischio di corruzione

6.1 La gestione del rischio di corruzione([[7]](#footnote-7)) è la misura per la riduzione delle probabilità che il rischio si verifichi.

# 6.2 L’approccio metodologico adottato per la costruzione del PTPC

1. Obiettivo primario del PTPC è quello di garantire nel tempo, attraverso un sistema di controlli preventivi e di misure organizzative, il presidio del processo di monitoraggio e di verifica sull'integrità delle azioni e dei comportamenti del personale.

Ciò consente da un lato la prevenzione dei rischi per danni all'immagine derivanti da comportamenti scorretti o illegali del personale, dall’altro di rendere il complesso delle azioni sviluppate efficace anche a presidio della corretta gestione dell’ente.

2. La metodologia adottata nella stesura del PTPC della Società si rifà a due approcci considerati di eccellenza negli ambiti organizzativi che già hanno efficacemente affrontato tali problematiche:

* sul principio di documentabilità delle attività svolte, per cui, in ogni processo, le operazioni e le azioni devono essere verificabili in termini di coerenza e congruità, in modo che sia sempre attestata la responsabilità della progettazione delle attività, della validazione, dell’autorizzazione, dell’effettuazione;
* sul principio di documentabilità dei controlli, per cui ogni attività di supervisione o controllo deve essere documentata e firmata da chi ne ha la responsabilità. In coerenza con tali principi, sono da formalizzare procedure, check-list, regolamenti, criteri e altri strumenti gestionali in grado di garantire omogeneità, oltre che trasparenza e equità;

Detti approcci, pur nel necessario adattamento, sono in linea con i PNA succedutisi nel tempo.

# 6.3 La valutazione dei rischi di corruzione

Per la valutazione del rischio è stata adottata la metodologia indicata nell’Allegato 5 del PNA, opportunamente adattata alle dimensioni aziendali e alla struttura organizzativa della Bruneck - Brunico Aktiv.

Per valutazione del rischio si intende il processo di:

* identificazione dei rischi,
* analisi dei rischi e
* ponderazione dei rischi.

# 

# 6.4 L’identificazione dei rischi

1. L’attività di identificazione dei rischi richiede che per ciascun processo o fase di processo siano fatti emergere i possibili rischi di corruzione. I rischi nella Società sono stati pertanto identificati:

* mediante consultazione e confronto tra i soggetti coinvolti, tenendo presenti le specificità della Società, di ciascun processo e del livello organizzativo a cui il processo si colloca;
* mediante analisi e valutazione delle procedure documentate (regolamenti, istruzioni, ecc.), delle registrazioni e delle prassi adottate dalla Bruneck - Brunico Aktiv per ciascun processo;
* dai dati e dalle informazioni tratte dal passato della Società e dalle considerazioni di precedenti giudiziali o disciplinari che hanno interessato la Bruneck - Brunico Aktiv.

2. L’analisi dei rischi consiste nella valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e delle conseguenze che il rischio produce (probabilità ed impatto dell’accadimento) per giungere alla determinazione del livello di rischio. I criteri utilizzati per stimare la probabilità e l’impatto e per valutare il livello di rischio sono quelli indicati nell'Allegato n.5 al PNA, come di seguito esposto.

3. La probabilità dell’accadimento è misurata in termini di:

* livello di discrezionalità del processo (presenza di vincoli legislativi e/o atti amministrativi);
* rilevanza (effetti) del processo verso l’esterno;
* complessità del processo in termini di coinvolgimento di unità aziendali e fasi successive;
* valore economico rispetto a soggetti esterni;
* frazionabilità del processo in termini di suddivisione in pluralità di operazioni per raggiungere il medesimo risultato (per es.: pluralità di affidamenti ridotti).

4. L’impatto dell’accadimento è misurato in termini di:

* impatto organizzativo in termini di percentuale di personale impiegato nel processo rispetto al totale del personale del servizio;
* impatto economico in termini di eventuali pronunce di sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti e amministratori della Società di risarcimento del danno negli ultimi 5 anni;
* impatto reputazionale in termini di pubblicazione su giornali e simili di articoli aventi ad oggetto eventi colluttivi negli ultimi 5 anni;
* impatto organizzativo, economico e sull’immagine, ovvero, rilevazione del livello al quale può collocarsi il rischio dell’evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso della Società).

5. Il valore della probabilità e il valore dell’impatto determinano una valutazione complessiva del rischio rappresentata dai seguenti gradi di valutazione:

* rischio basso.
* rischio medio.
* rischio alto.

# 6.5 La ponderazione del rischio

Per i processi caratterizzati da un livello di rischio medio/alto è definito un piano di misure volte a ridurre/eliminare il rischio.

# 6.6 Il trattamento del rischio

1. Il trattamento del rischio individua le misure idonee a ridurre o prevenire il rischio, a fronte della valutazione del rischio elaborata secondo la metodologia sopra descritta.

2. Le azioni di prevenzione del rischio previste dalla Bruneck - Brunico Aktiv verranno adottate in ordine di priorità e in funzione della probabilità di rischio evidenziata.

Parte 2.: Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2025 - 2027 comprensivo del Programma per la Trasparenza e l’Integrità

1. Il percorso di costruzione del PTPC

# 1.1 Gli aspetti tenuti in considerazione

1. Nel percorso di costruzione del Piano sono stati tenuti in considerazione diversi aspetti:

* **stimolare e recepire le eventuali osservazioni del contesto esterno e dei portatori di interessi** sui contenuti delle misure adottate nelle aree a maggior rischio di comportamenti non integri, per poter arricchire l’approccio con l’essenziale punto di vista dei fruitori dei servizi della Bruneck - Brunico Aktiv, e nel contempo rendere consapevoli gli interessati degli sforzi messi in campo dall’organizzazione per rafforzare e sostenere l’integrità e trasparenza dei comportamenti dei propri operatori a tutti i livelli;
* il **coinvolgimento del contesto interno, ovvero dei vertici e dei Responsabili operanti nelle aree a più elevato rischio** nell’attività di analisi e valutazione, di proposta e definizione delle misure e di monitoraggio per l’implementazione del Piano; tale attività – che non sostituisce ma integra la opportuna formazione rispetto alle finalità e agli strumenti dal Piano stesso - è stata il punto di partenza per la definizione di azioni preventive efficaci rispetto alle reali esigenze della Bruneck - Brunico Aktiv;
* la **rilevazione delle misure di contrasto anche già adottate**, oltre all’indicazione delle misure che, attualmente non presenti, si prevede di adottare in futuro. Si è in tal modo costruito un Piano che, valorizzando il percorso virtuoso già intrapreso, mette a sistema quanto già positivamente sperimentato purché coerente con le finalità del Piano;
* la sinergia con quanto già realizzato o in realizzazione nell’ambito della trasparenza, ivi compresi:
* l’attivazione del sistema di **trasmissione delle informazioni al sito web dell’amministrazione**;
* l’attivazione del diritto di **accesso civico** di cui al citato D.lgs. n.33/2013;
* la previsione e l’adozione di **specifiche attività di formazione**, con attenzione prioritaria al RPCT, ai responsabili competenti per le attività maggiormente esposte al rischio di corruzione, legate all’acquisizione delle tecnicalità necessarie alla progettazione, realizzazione e manutenzione del presente PTPC;
* la **continuità con le azioni intraprese con i precedenti** **PTPC**.

2. Inoltre, si è ritenuto opportuno - come previsto nella circolare n.1 del 25 gennaio 2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica e ribadito dai PNA succedutisi nel tempo - ampliare il concetto di corruzione, ricomprendendo tutte quelle situazioni in cui “*nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso, da parte di un soggetto, del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. (…). Le situazioni rilevanti sono quindi più ampie della fattispecie penalistica e sono tali da ricomprendere non solo l’intera gamma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione disciplinati nel Titolo II, capo I del codice penale, ma anche le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite*”.

# 1.2 Il contesto esterno

1. Nel processo di costruzione del presente Piano si è tenuto conto degli elementi di conoscenza relativi al contesto ambientale di riferimento.

L’analisi del contesto esterno ha come obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche dell’ambiente nel quale l’Azienda è chiamata ad operare, con riferimento, ad esempio, a variabili culturali, criminologiche, sociali ed economiche del territorio possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno. A tal fine, sono stati considerati sia i fattori legati al territorio della Provincia di Bolzano, sia le relazioni e le possibili influenze esistenti con i portatori e i rappresentanti di interessi esterni.

Comprendere le dinamiche territoriali di riferimento e le principali influenze e pressioni a cui l’Azienda è sottoposta consente, infatti, di indirizzare con maggiore efficacia e precisione la strategia di gestione del rischio.

1.2. In assenza di precisi indicatori di contesto, è stato utilizzato l**’indice della percezione della corruzione** (CPI: *Corruption Perception Index*)pubblicato da *Transparency International Italia* e disponibile nel sito https://www.transparency.it/.

L’Indice di Percezione della Corruzione 2023 (CPI: *Corruption Perception Index*) è pubblicato da *Transparency International* misura la percezione della corruzione del settore pubblico in un determinato Paese e vede nel 2023 l’Italia al 42° posto nel mondo con un punteggio di 56 punti su 100, in linea rispetto all’anno precedente.

L’Italia quindi prosegue nella scalata nella classifica globale della corruzione anche se l’obiettivo della media europea (64 punti) è ancora lontano.

# 1.3 Il contesto interno: il principio di delega, obbligo di collaborazione, corresponsabilità

1. Nel processo di costruzione del presente PTPC si è tenuto conto anche delle risultanze dell’ordinaria vigilanza costantemente svolta all’interno della Bruneck - Brunico Aktiv sui possibili fenomeni di deviazione dell’agire pubblico dai binari della correttezza e dell’imparzialità.

2. La progettazione del presente Piano, nel rispetto del principio funzionale della delega – prevede il massimo coinvolgimento dei dipendenti con responsabilità organizzativa sulle varie strutture della Società, specie se destinati ad assumere responsabilità realizzative delle azioni previste nel Piano (cd. soggetti titolari del rischio ai sensi del PNA).

3. In questa logica, si ribadiscono in capo alle figure apicali l’obbligo di collaborazione attiva e la corresponsabilità nella promozione ed adozione di tutte le misure atte a garantire l’integrità dei comportamenti individuali nell’organizzazione.

A questi fini si è provveduto al trasferimento e all’assegnazione, a detti Responsabili, delle seguenti funzioni:

* collaborazione per l’analisi organizzativa e l’individuazione delle varie criticità;
* collaborazione per la mappatura dei rischi all’interno delle singole unità organizzative e dei processi gestiti, mediante l’individuazione, la valutazione e la definizione degli indicatori di rischio;
* progettazione e formalizzazione delle azioni e degli interventi necessari e sufficienti a prevenire la corruzione e i comportamenti non integri da parte dei collaboratori in occasione di lavoro.

4. Si assume che, attraverso l’introduzione e il potenziamento di regole generali di ordine procedurale, applicabili trasversalmente in tutti i settori, si potranno affrontare e risolvere anche criticità, disfunzioni e sovrapposizioni condizionanti la qualità e l'efficienza operativa della Bruneck - Brunico Aktiv.

# 1.4 Sensibilizzazione e condivisione dell’approccio con i vertici

1. In coerenza con l’importanza della condivisione delle finalità e del metodo di costruzione del Piano, in questa fase si è provveduto – in più incontri specifici - alla sensibilizzazione ed al coinvolgimento dei Responsabili, definendo in quella sede che il PTPC avrebbe incluso, dove pertinenti, sia i processi previsti dall’art.1 comma 16 della Legge n.190/2012 (autorizzazioni o concessioni; scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi; concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché' attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera), che quelli di tipici della Società che possono presentare significativi rischi di integrità.

2. La partecipazione del CdA a questo processo è stata doverosa oltre che strategica, sia in termini di indirizzo politico–amministrativo che di condivisione dei principi di sana ed integra gestione della cosa pubblica. Il principio è stato certo rinforzato dalle previsioni dei PNA 2015 e 2016, che hanno prescritto il necessario coinvolgimento dell’organo di indirizzo sia nella fase progettuale del PTPC, che in specifici eventi formativi.

# 1.5 Definizione del piano di azioni

1. La stesura del presente PTPC è stata quindi realizzata partendo dai Piani approvati negli anni precedenti, mettendo a sistema quanto previsto ed attuato negli anni precedenti e rivalutando concretamente la fattibilità di quelle da realizzarsi negli anni successivi.

Particolare attenzione è stata posta nel garantire la “fattibilità” delle azioni previste, sia in termini operativi che finanziari (evitando spese o investimenti non coerenti con le possibilità finanziarie della Società), attraverso la verifica della coerenza rispetto agli altri strumenti di programmazione della Società (Bilancio di previsione, Budget, ecc.) e tenendo conto delle ridotte dimensioni della Società.

2. Per ognuno dei processi della mappa identificato come critico in relazione al proprio indice di rischio, è stato definito un piano di azioni che contempla almeno un’azione per ogni rischio stimato come prevedibile (cioè con indice di rischio “alto” o “medio”, ma in alcuni casi anche “basso” ma meritevole di attenzione), progettando e sviluppando gli strumenti che rendano efficace tale azione o citando gli strumenti già in essere.

3. La mappatura, e le conseguenti azioni di contenimento del rischio, sono state poi arricchite cogliendo alcuni suggerimenti dei PNA 2015 e 2016, sia in merito alle procedure di scelta del contraente, sia relativamente ad alcuni processi di tipo assistenziale.

4. Più specificatamente, per ogni azione prevista e non attualmente in essere, sono stati evidenziati la previsione dei tempi e le responsabilità attuative per la sua realizzazione e messa a regime – in logica di *project management*.

Laddove la realizzazione dell’azione lo consentisse sono stati previsti indicatori/output che diano l’evidenza/misura della realizzazione anche con riferimento agli ordinari documenti di programmazione. Tale strutturazione delle azioni e quantificazione dei risultati attesi rende possibile il monitoraggio annuale del PTPC, in relazione alle scadenze temporali e alle responsabilità delle azioni e dei sistemi di controllo messe in evidenza nel piano stesso.

5. Attraverso l’attività di monitoraggio e valutazione dell’attuazione del Piano è possibile migliorare nel tempo la sua focalizzazione e la sua efficacia.

2. Individuazione dei processi più a rischio e dei possibili rischi

1. In logica di priorità, sono stati selezionati dal RPCT i processi che, in funzione della situazione specifica della Società, presentano possibili rischi come descritto al paragrafo 6 della Parte 1.

2. **L’indice di rischio comunque tiene conto del fatto che non si sono registrate negli ultimi anni in Società violazioni di norme di legge a tutela dell’imparzialità e correttezza dell’operato.**

3. Le aree, rispettivamente le attività / processi, a maggior rischio di corruzione individuate sono le seguenti([[8]](#footnote-8)):

1. **scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, nonché all’affidamento di ogni altro tipo di incarico di collaborazione, commessa o vantaggio pubblico (D.lgs. n.36/2023);**
2. **la richiesta di autorizzazioni e concessioni;**
3. **concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e le progressioni di carriera.**

Le misure di intervento/miglioramento per ridurre/controllare il rischio di accadimenti illeciti sono esplicitate nel successivo paragrafo denominato “PTPC ”.

# a) Scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, nonché all’affidamento di ogni altro tipo di incarico di collaborazione, commessa o vantaggio pubblico (D.lgs. n.36/2023);

La valutazione del rischio dell’area è classificata **ALTA**. Nel dettaglio della valutazione:

probabilità dell’accadimento:

* livello di discrezionalità del processo: bassa;
* rilevanza (effetti) del processo verso l’esterno: alta;
* complessità del processo in termini di coinvolgimento di unità aziendali e fasi successive: alta;
* valore economico rispetto a soggetti esterni: alta;
* frazionabilità del processo in termini di suddivisione in pluralità di operazioni per raggiungere il medesimo risultato: media.

Impatto dell’accadimento:

* impatto organizzativo in termini di percentuale di personale impiegato nel processo rispetto al totale del personale del servizio: media;
* impatto economico in termini di eventuali pronunce di sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti e amministratori della Società di risarcimento del danno negli ultimi 5 anni: bassa;
* impatto reputazionale in termini di pubblicazione su giornali e simili di articoli aventi ad oggetto eventi colluttivi negli ultimi 5 anni: bassa;
* impatto organizzativo, economico e sull’immagine, ovvero, rilevazione del livello al quale può collocarsi il rischio dell’evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso della Società): alta.

# b) La richiesta di autorizzazioni e concessioni

La valutazione del rischio dell’area è classificata **MEDIA**. Nel dettaglio della valutazione:

probabilità dell’accadimento:

* livello di discrezionalità del processo: bassa;
* rilevanza (effetti) del processo verso l’esterno: alta;
* complessità del processo in termini di coinvolgimento di unità aziendali e fasi successive: medio;
* valore economico rispetto a soggetti esterni: bassa;
* frazionabilità del processo in termini di suddivisione in pluralità di operazioni per raggiungere il medesimo risultato: bassa.

Impatto dell’accadimento:

* impatto organizzativo in termini di percentuale di personale impiegato nel processo rispetto al totale del personale del servizio: bassa;
* impatto economico in termini di eventuali pronunce di sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti e amministratori della Società di risarcimento del danno negli ultimi 5 anni: bassa;
* impatto reputazionale in termini di pubblicazione su giornali e simili di articoli aventi ad oggetto eventi colluttivi negli ultimi 5 anni: bassa;
* impatto organizzativo, economico e sull’immagine, ovvero, rilevazione del livello al quale può collocarsi il rischio dell’evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso della Società): alta.

# c) Concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera

La valutazione del rischio dell’area è classificata **MEDIA**. Nel dettaglio della valutazione:

probabilità dell’accadimento:

* livello di discrezionalità del processo: media;
* rilevanza (effetti) verso l’esterno del processo: alta;
* complessità del processo in termini di coinvolgimento di unità aziendali e fasi successive: medio;
* valore economico rispetto a soggetti esterni: bassa;
* frazionabilità del processo in termini di suddivisione in pluralità di operazioni per raggiungere il medesimo risultato: bassa.

Impatto dell’accadimento:

* impatto organizzativo in termini di percentuale di personale impiegato nel processo rispetto al totale del personale del servizio: bassa;
* impatto economico in termini di eventuali pronunce di sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti e amministratori della Società di risarcimento del danno negli ultimi 5 anni: bassa;
* impatto reputazionale in termini di pubblicazione su giornali e simili di articoli aventi ad oggetto eventi colluttivi negli ultimi 5 anni: bassa;
* impatto organizzativo, economico e sull’immagine, ovvero, rilevazione del livello al quale può collocarsi il rischio dell’evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso della Società): alta.

3. Il PTPC 2025-2027

1. L’A.N.AC. nel PNA ha affrontato il tema dell’applicazione della normativa sulla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza agli enti di diritto privato nelle Linee guida di cui alla Delibera n.1134/2017.

In via generale, in queste Linee guida sono state date le seguenti indicazioni relative alle misure di prevenzione della corruzione concernenti:

* l’analisi del contesto e della realtà organizzativa dell’ente per l’individuazione e la gestione del rischio di corruzione;
* il coordinamento fra i sistemi di controlli interni;
* l’integrazione del codice etico avendo riguardo ai comportamenti rilevanti ai fini della prevenzione della corruzione;
* la verifica delle cause ostative al conferimento di incarichi ai sensi del D.lgs. n.39/2013 e, con riferimento alle società a controllo pubblico, del D.lgs. n.175/2016;
* il divieto di *pantouflage* (“*il passaggio di alti funzionari statali a ditte private*”) previsto all’art.53, co. 16-ter, del D.lgs. n.165/2001, da considerare all’atto di assunzione di dipendenti pubblici cessati dal servizio;
* la formazione;
* la tutela del dipendente che segnala illeciti;
* la rotazione o misure alternative.

Nell'ambito del PNA l'autorità pone particolare attenzione anche alle problematiche inerenti ai conflitti di interesse, sia con riferimento alle misure per evitare il verificarsi di tali situazioni sia con riguardo a soluzioni particolari, come quelle organizzative finalizzate a neutralizzare la condizione di dipendenti con poteri di adozione di atti a rilevanza esterna.

Infine, l’A.N.AC. evidenzia come le indicazioni del PNA non debbano comportare l'introduzione di adempimenti e controlli formali con conseguente aggravio burocratico, ma, al contrario, debbano essere intense in un'ottica di ottimizzazione e di maggiore razionalizzazione dell'organizzazione e dell'attività delle amministrazioni per il perseguimento dei propri fini istituzionali secondo i principi dell'azione amministrativa.

2. La Bruneck - Brunico Aktiv ha quindi elaborato il PTPC 2025-2027 in continuità rispetto al PTPC 2024-2026 dando prevalenza alla sostanza sulla forma, al fine di tendere ad una effettiva riduzione del rischio di corruzione.

3. A fronte di queste indicazioni proposte dall’A.N.AC., della mappatura dei rischi e delle molteplici attività di prevenzione svolta negli anni dalla Società negli anni, nel PTPC 2025-2027 sono state individuate le seguenti aree di attenzione con le rispettive azioni di intervento:

**Area di intervento 1: Controllo dei processi sensibili: affidamenti e appalti**

| **INTERVENTO** | **RESP.** | **OBIETTIVO / INDICATORI** | **ENTRO** |
| --- | --- | --- | --- |
| 2) L’adozione dello strumento del Patto di integrità ai sensi dell’art.1, comma 17 della Legge n.190/2012 era previsto nei Piani Anticorruzione di ASM, in subordine alla adozione da parte dell’Amministrazione provinciale. Al momento lo strumento è adottato dall’Agenzia per i contratti pubblici (ACP) della Provincia Automa di Bolzano.  Pertanto, nel corso del 2025 sarà predisposto e adottato il Patto di integrità in collaborazione e coordinamento con l’Ufficio legale dell’Azienda. | RPCT  OiV | **Obiettivi:**   1. In sede di elaborazione delle condizioni della gara, definire un sistema di condizioni; 2. in sede di verifica dei requisiti dei partecipanti alla gara/appalto/incarico, di avvalersi di un regime sanzionatorio; 3. procedere alla risoluzione del contratto eventualmente stipulato, nei casi in cui venga accertata la violazione delle clausole pattuite. | 30.11.2025 |

**1.2 Art. 119, D.lgs. n.36/2023 - Disciplina del subappalto**

| **INTERVENTO** | **RESP.** | **OBIETTIVO / INDICATORI** | **ENTRO** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Da PNA A.N.AC. 2023**  Gestione documentale dei subappalti | RPCT  OdV/OiV | **Obiettivo**  **Obiettivi:**  verificare l’efficacia dell’archiviazione dei documenti dei subappalti in termini di conservazione e disponibilità | 31.12.2025 |

**Area di intervento 2 -** **Concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera**

| **INTERVENTO** | **RESP.** | **INDICATORI / OBIETTIVO** | **ENTRO** |
| --- | --- | --- | --- |
| Realizzare un ciclo di audit al processo di selezione del personale e delle progressioni di carriera. | RPCT  OdV/OIV | Numerosità anomalie rilevate.  Obiettivo: 0. | 31.12.2025 |

**Area di intervento 3: la formazione e la comunicazione**

1. Il programma di formazione in tema di prevenzione della corruzione viene gestito dal RPCT.

2. Il PTPC prevede una continua e trasversale formazione rispetto alle tematiche specifiche anticorruzione ex Legge n.190/2012, indicativamente con un intervento formativo all'anno che tratta il tema a carattere generale e argomenti specifici.

3. Il RPCT, all’interno dello specifico percorso annuale di formazione, ha il compito di:

* individuare i soggetti cui viene erogata la formazione;
* individuare i contenuti della formazione in tema di anticorruzione e trasparenza;
* indicare i canali e gli strumenti di erogazione della formazione;
* quantificare di ore/uomo dedicate alla formazione in tema di anticorruzione e trasparenza.

4. I contenuti della formazione saranno indicativamente:

* il PTPC adottato dall’Azienda;
* la normativa in materia di trasparenza e integrità, anticorruzione, prevenzione e lotta alla corruzione e il D.lgs. n.231/2001;
* i reati contro la pubblica amministrazione;
* l’etica e la legalità;
* il Codice di comportamento.

5. Ai neoassunti e stagisti (compreso eventuali collaboratori a progetto e rapporti di collaborazione similari) deve essere erogata all’atto dell’assunzione, a cura del Responsabile del Personale, una adeguata formazione sui temi del precedente capoverso.

6. La Direzione illustra il PTPC e il Codice di comportamento ai dipendenti, ai neoassunti agli stagisti ed ai collaboratori a progetto e rapporti di collaborazione similari; la Direzione deve anche garantire ai dipendenti adeguata informazione nei casi di cambiamenti procedurali, organizzativi oppure normativi di pertinenza.

7. Della formazione erogata deve essere mantenuta adeguata registrazione a cura della Direzione.

8. L’attività di comunicazione dei contenuti del PTPC e del Codice di comportamento ai soggetti terzi che intrattengono con la società rapporti contrattualmente regolati (ad esempio partner commerciali, consulenti, appaltatori) compete al RPCT.

9. In sintesi è previsto il seguente intervento:

| **INTERVENTO** | **RESP.** | **INDICATORI / OBIETTIVO** | **ENTRO** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) Un intervento formativo che tratta:  a) il tema a carattere generale;  b) una parte su argomenti specifici. | RPCT  OdV/OIV | Indicatore: numerosità partecipanti  Obiettivo: > 90% | 31.12.2025 |

**Area di intervento 4: inconferibilità e/o incompatibilità degli incarichi**

1. La materia è aggiornata al comma 16-ter dell’articolo 53 del D.lgs. n.165 del 2001: «*i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti*».

Tale disposizione è stata introdotta con finalità di contenimento del rischio di situazioni di corruzione connesse all’impiego del dipendente successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.   
In particolare, come chiarito dal PNA (all. 1), «*il rischio valutato dalla norma è che durante il periodo di servizio il dipendente possa artatamente precostituirsi delle situazioni lavorative vantaggiose e così sfruttare a proprio fine la sua posizione e il suo potere all’interno dell’amministrazione per ottenere un lavoro per lui attraente presso l’impresa o il soggetto privato con cui entra in contatto. La norma prevede quindi una limitazione della libertà negoziale del dipendente per un determinato periodo successivo alla cessazione del rapporto per eliminare la “convenienza” di accordi fraudolenti*».

2. Il RPCT vigila in materia di inconferibilità e/o incompatibilità degli incarichi, in particolare attraverso l’acquisizione della esplicita dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità da parte di figure che ricoprono incarichi politici, amministrativi di vertice e incarichi dirigenziali, nelle forme e modalità di seguito esposte:

* all'atto del conferimento dell'incarico, la figura presenta una dichiarazione sull’insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al D.lgs. n.39/2013.
* La dichiarazione è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.
* Nel corso dell'incarico, l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al decreto succitato.
* Le dichiarazioni suddette sono pubblicate nel sito internet della società nella sezione “*Società Trasparente*”.

**Area di intervento 5: conflitti di interesse**

1. Tutti le figure (amministratori, dipendenti e terzi compreso i neo assunti, stagisti e collaboratori a progetto e rapporti di collaborazione similari; OdV; RPCT) che operano in aree sensibili ai fini del rischio corruttivo (acquisti e appalti, gestione del personale) devono astenersi dal partecipare all’adozione di decisioni o dallo svolgere attività inerenti le propri mansioni qualora vi sia una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, con interessi propri, del coniuge o di conviventi, di parenti affini entro il 3° grado (artt. 74-78 del Codice Civile), oppure di persone con le quali abbiamo rapporti di frequentazione abituale, di soggetti od organizzazioni di cui siano tutor, curatore, procuratore o agente, ovvero enti, associazioni, comitati, imprese per le quali ricoprano cariche sociali, siano gerenti o comunque intrattengono rapporti commerciali, gestionali, di lavoro o similari.

2. La situazione di conflitto di interesse deve essere comunicata in forma scritta al RPCT, il quale deve valutare la situazione sottoponendola eventualmente anche al CdA.

3. Il RPCT comunica la propria situazione di conflitto di interesse al CdA.

4. In caso di conflitto di interesse anche potenziale, la Direzione risponderà per iscritto all’interessato sulle decisioni prese in merito al fine di gestire efficacemente la situazione di conflitto di interesse segnalata (per es. con l’esclusione per una determinata decisione aziendale del dipendente in situazione di conflitto di interesse).

5. La mancata/parziale/errata segnalazione di conflitti di interesse sarà valutata disciplinarmente dall’Azienda secondo il contratto collettivo di lavoro adottato dalla stessa.

**Area di intervento 6: la trasparenza**

1. La trasparenza rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e per l’efficienza e l’efficacia dei processi aziendali della società.

La trasparenza è intesa dalla società come accessibilità totale alle informazioni concernenti l’organizzazione e le attività dell’Azienda, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo di risorse pubbliche. Come tale, per la società la trasparenza è intesa come strumento per avere un’amministrazione che opera in maniera eticamente corretta, che persegue obiettivi di efficacia, efficienze ed economicità dell’azione e che rendiconta del proprio operato ai cittadini.

2. L’Azienda pubblica nel sito istituzionale nella sezione “*Amministrazione Trasparente**”* le informazioni, i dati e i documenti previsti nell’Allegato 1 – Sezione “Amministrazione trasparente – Elenco degli obblighi di pubblicazione” delle “Nuove linee guida per le società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici” emanate dall’A.N.AC. con Delibera n.1134 dell’8 novembre 2017.

3. Il RPCT assume ogni iniziativa utile e necessaria per l’attuazione delle prescrizioni sulla trasparenza ([[9]](#footnote-9)).

4. Il RPCT adotta idonee misure di monitoraggio e di vigilanza sull’attuazione degli obblighi di trasparenza a supporto della propria attività di controllo. Queste misure sono rendicontate dal RPCT nel proprio rapporto annuale.

5. L’OIV (Organismo indipendente di Valutazione) monitora la corretta pubblicazione di dati e informazioni.

6. In sintesi è previsto il seguente intervento:

| **INTERVENTO** | **RESP.** | **INDICATORI / OBIETTIVO** | **ENTRO** |
| --- | --- | --- | --- |
| Aggiornare la pagina “*Amministrazione trasparente – Sezione bandi e gare*” alle novità per la pubblicazione di gare e appalti a seguito dell’entrata in vigore del D.lgs. n.36/2023 | RPCT  OdV/OiV | Nessun rilievo dall’OiV | 30.04.2025 |

4. Monitoraggio del PTPC

1. Il monitoraggio sull’attuazione delle azioni indicate nel presente PTPC avviene, con cadenza annuale, con le seguenti modalità:

* la Relazione recante i risultati dell’attività svolta nell’anno in corso deve essere predisposta dal RPCT nei tempi e nelle modalità prescritte dall’A.N.AC.;
* il PTPC deve essere nuovamente approvato con riemissione e/o conferma sancita tramite Delibera del CdA nei tempi e nelle modalità prescritte dall’A.N.AC.;
* gli obblighi in ambito “*Trasparenza amministrativa*” sono assolti tramite l’annuale attestazione dell’OiV.

2. Il monitoraggio può avvenire anche nel corso dell’anno, in relazione ad eventuali circostanze sopravvenute ritenute rilevanti dal RPCT, dall’OiV oppure dal CdA.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Il PTPC è stato approvato in prima stesura dal Consiglio di Amministrazione della Bruneck - Brunico Aktiv GmbH il 9 dicembre 2015 ed è entrato in vigore in questa data.**

**Il presente aggiornamento del PTPC 2025-2027 è stato completato dal RPCT il 30 gennaio 2025.**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Brunico, 30 gennaio 2025 Il RPCT***

***Raimund Niederwolfsgruber***

Appendice normativa

Si riportano di seguito le principali fonti normative sul tema della trasparenza e dell’integrità.

* L. 07.08.2015 n.124 “*Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*”.
* L. 06.11.2012 n.190 “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”.
* L. R. (Regione Autonoma Trentino - Alto Adige) 29.10.2014 n.10 recante “*Disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della Regione e degli enti a ordinamento regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 24 giugno 1957, n.11 (Referendum per l'abrogazione di leggi regionali) e 16 luglio 1972, n.15 (Norme sull'iniziativa popolare nella formazione delle leggi regionali e provinciali) e successive modificazioni, in merito ai soggetti legittimati all'autenticazione delle firme dei sottoscrittori*”.
* L. R. (Regione Autonoma Trentino - Alto Adige) 13.12.2012 n.8, recante all’art.7 le disposizioni in materia di “Amministrazione aperta”, successivamente modificata con L. R. TAA. 05.02.2013 n.1 e L. R. 02.05.2013 n.3, in tema di trasparenza ed integrità (si veda circolare n.3/EL/2013/BZ/di data 15.05.2013), e da ultima modificata dalla L.R. n.10/2014 di cui sopra.
* D.lgs. 08.06.2016 n.97 “*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza*”.
* D.lgs. 14.03.2013 n.39 “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”.
* D.lgs. 14.03.2013 n.33 “*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n.190*”.
* D.lgs. 27.10.2009 n.150 “*Attuazione della legge 4 marzo 2009, n.15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*”.
* D.lgs. 12.04.2006 n.163 e ss. mm. “*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*”.
* D.lgs. 07.03.2005 n.82 e ss. mm. “*Codice dell’amministrazione digitale*”.
* D.lgs. 30.03.2001 n.165 “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”.
* D.P.R. 16.04.2013 n.62 “*Regolamento recante codice di comportamento* dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165”.
* D.P.R. 23.04.2004 n.108 “*Regolamento recante disciplina per l’istituzione, l’organizzazione ed il funzionamento del ruolo dei dirigenti presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo*”.
* Piano nazionale anticorruzione 2013 predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica, ai sensi della L. 06.11.2012 n.190, e approvato dalla CIVIT in data 11.09.2013.
* Aggiornamento 2015 del PNA, Determinazione A.N.AC. n.12 del 28 ottobre 2015
* Aggiornamento 2016 del PNA, predisposto da A.N.AC. ai sensi della L. 06.11.2012 n.190, Delibera A.N.AC. n.831 del 3 agosto 2016.
* Delibera n.1134 dell’8 novembre 2017 dell’A.N.AC “*Nuove linee guida per le società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*”
* Aggiornamento 2017 del PNA, Determinazione A.N.AC. n.1208 del 22 novembre 2017
* Delibera n.1074 del 21 novembre 2018 dell’A.N.AC. “*Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione*”.
* Delibera n.1064 del 13 novembre 2019 dell’A.N.AC. “*Piano Nazionale Anticorruzione 2019*”;
* Delibera del 12 gennaio 2022 del Consiglio dell’A.N.AC. di rinvio della per l’approvazione del PTPC al 30 aprile 2022.
* Documento “*Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza 2022*” approvato dal Consiglio dell’A.N.AC. il 2 febbraio 2022.
* Comunicato del Presidente dell’A.N.AC. del 30 novembre 2022;
* Documento dell’A.N.AC. «*Piano Nazionale Anticorruzione 2022 (2025-2027) - Schema dopo la consultazione con i relativi allegati*»del 16 novembre 2022;
* Delibera del 19 dicembre 2023 n.605 del Consiglio dell’A.N.AC. «*Piano Nazionale Anticorruzione Aggiornamento 2023 (2025-2027)*»;
* Comunicato del Presidente dell’A.N.AC. del 10 gennaio 2024.
* Comunicato del Presidente dell’A.N.AC. del 29 ottobre 2024.

1. Ai sensi degli artt. dal 15 al 32 della Legge n.190/2012. [↑](#footnote-ref-1)
2. Adottata dall’Assemblea Generale il 31 ottobre 2003 con risoluzione n.58/4 firmata dallo Stato italiano il 9.12.2003 e ratificata il 3.8.2009 con legge in pari data, n.116, che impegna ogni Stato ad elaborare ed applicare politiche efficaci di prevenzione e contrasto della corruzione. [↑](#footnote-ref-2)
3. Cfr. art.1. comma 7 della legge n.190/2012. [↑](#footnote-ref-3)
4. Art.15 del D.lgs. n.39/2013 “*Vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico*”:

   1. Il responsabile del piano anticorruzione di ciascuna amministrazione pubblica, ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico, di seguito denominato «responsabile», cura, anche attraverso le disposizioni del piano anticorruzione, che nell'amministrazione, ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico siano rispettate le disposizioni del presente decreto sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi. A tale fine il responsabile contesta all'interessato l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità di cui al presente decreto.   
   2. Il responsabile segnala i casi di possibile violazione delle disposizioni del presente decreto all'A.NA.C., all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui alla legge 20 luglio 2004, n.215, nonché alla Corte dei conti, per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative. [↑](#footnote-ref-4)
5. Cfr. art.43 del D.lgs n.33/2013. [↑](#footnote-ref-5)
6. Il RPCT risponde ai sensi dell’art.1, c. 13 della Legge n.190/2012. [↑](#footnote-ref-6)
7. Per “*gestione del rischio*” si intende l’insieme delle attività coordinate per guidare e tenere sotto controllo l’amministrazione con riferimento al rischio (cfr. Allegato 1, paragrafo B.1.2 del PNA, pagina 23). [↑](#footnote-ref-7)
8. Le aree di rischio comprendono quelle individuate come aree sensibili dall’art.1, comma 16 della Legge n.190/2012 e riprodotte nell’Allegato 2 al PNA, per quanto riferibili alla Società, nonché quelle ulteriori specificatamente connesse alle attività istituzionali di ASM. [↑](#footnote-ref-8)
9. Cfr. art.43 del D.lgs. n.33/2013. [↑](#footnote-ref-9)